

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA PER LA CLIENTELA AL DETTAGLIO

(in vigore dal 13/10/2025)

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia in tema di *"Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"* adottato il 29.7.2009 e successive modifiche e integrazioni, del Titolo VI del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB) *"Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti"* e a quanto previsto dal Decreto legislativo, 06.9.2005 n. 206 *"Codice del Consumo"* e s.m.i., per quanto di competenza.

Contiene informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Viene messo a disposizione della clientela, per la consultazione, presso il sito ufficiale di Open Broker Srl, accessibile www.credix.it

Le informazioni pubblicizzate in questo foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice civile.

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MEDIATORE

Open Broker Srl, con sede legale in Viale Angelico, 38 - 00195 Roma (RM), codice fiscale e partita IVA n. 16940611003, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Roma con il n. RM- 1685689, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi, n. M567 del 13/01/2023, capitale sociale € 50.000,00 i.v., e-mail: info@openbroker.it PEC: openbroker@pec.it, sito internet www.credix.it, assicurazione per i rischi professionali con Accredited Insurance (Europe) Limited con polizza n. HEC032760/P/2024 emessa il 01/01/2025.

I presenti sono verificabili sul sito dell'OAM - Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi - all'indirizzo internet <https://www.organismo-am.it>

Sezione I.I – INFORMAZIONI SUL DIPENDENTE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e nome, svolge per conto di Open Broker Srl, attività di contatto con il pubblico con rapporto di Dipendente ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione.

I presenti dati sono verificabili sul sito dell'OAM, all'indirizzo internet <https://www.organismo-am.it>, nella sezione "Dipendenti Collaboratori".

Sezione II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il mediatore creditizio è la persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto precedente, nonché le attività connesse o strumentali e non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il mediatore creditizio può svolgere l'attività di consulenza, anche in forma svincolata e autonoma rispetto all'intermediazione del finanziamento, purché si tratti di attività connessa e strumentale all'attività principale.

L'esercizio professionale dell'attività di mediazione creditizia è subordinato all'iscrizione nell'Elenco tenuto dall' Organismo Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ed è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128-septies del TUB e ai loro dipendenti e collaboratori.

La mediazione creditizia comprende la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento di una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e l'inoltro delle richieste a quest'ultimo.

Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.

L'attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, poiché le trattative e la delibera del contratto di finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari. Pertanto, il mediatore non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o dell'eventuale mancata concessione/erogazione del finanziamento richiesto.

Il Mediatore Creditizio può operare:

A) "in convenzione" con banche e intermediari finanziari sulla base di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva. In tale caso al cliente dovrà essere consegnata, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi offerti e le Guide, nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura;

B) "fuori convenzione" con banche e intermediari con cui siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione degli eventuali oneri a carico del cliente, da inserirsi nel calcolo del TAEG. In tal caso il mediatore è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e, se prevista, la Guida.

Sezione III – CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati e gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali.

La "provvigione" (compenso spettante al mediatore creditizio), calcolata sull'importo stipulato dal soggetto finanziatore, verrà determinato dalle parti nel contratto di mediazione creditizia e sarà dovuto dal cliente a Open Broker Srl, in via di principio, all'atto di erogazione del finanziamento da parte dell'intermediario finanziario erogante.

Si riportano, di seguito, gli importi massimi applicabili:

Tipologia di finanziamento	Provvigione massima richiesta sul valore erogato
Factoring Leasing Mutuo (Chirografario- Ipotecario) Finanziamenti a Breve termine	5% 5% 5% 5%
Spese documentate (es. spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc.) a carico del Cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di Mediazione	Fino a un massimo di € 500,00
Spese di istruttoria	Fino a un massimo di € 1.000,00
Penali	50 % della mediazione creditizia concordata

L'importo della provvigione e delle altre somme a carico del cliente, saranno comunicate al finanziatore affinché possa includerlo nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

L'eventuale provvigione che Open Broker Srl dovesse percepire dall'intermediario finanziario non sarà portata in detrazione della provvigione pagata dal cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

Sono a carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta, le eventuali spese notarili e le imposte relative al finanziamento, rinvenibili nei fogli informativi del soggetto erogante per il prodotto finanziario oggetto di mediazione creditizia o previsti per tipologia di finanziamento anche se non specificatamente indicati ed applicati da soggetti terzi o erariali.

Sezione IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Finalità del contratto di mediazione creditizia. Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche e intermediari finanziari.

Durata e modalità del contratto di mediazione creditizia.

Il contratto è a tempo determinato e la durata è di massimo di 180 giorni, decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso.

La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutti contratti stipulati di finanziamento stipulati dal cliente per effetto dell'attività prestata dal Mediatore ai sensi del presente contratto.

Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento, oggetto di contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mediatore creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l'intervento del Mediatore creditizio successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l'obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal "contratto di mediazione" da parte del cliente verso il mediatore stesso per l'attività prestata di mediazione creditizia.

Il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta alla scadenza di tale termine e, in ogni caso, alla concessione del finanziamento erogato grazie all'attività svolta dal Mediatore.

L'incarico viene conferito dal cliente al mediatore creditizio per iscritto attraverso il "contratto di mediazione".

Diritti del Cliente.

Il Cliente può liberamente consultare sul sito istituzionale, all'indirizzo: www.credix.it i seguenti documenti:

1. copia del foglio informativo alla mediazione creditizia in vigore e il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura e le guide di banca d'Italia;

2. Di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia del contratto di mediazione creditizia, idonea per la stipula o il documento di sintesi;
 3. Di recedere dal contratto di mediazione creditizia nei termini e secondo le modalità succitate.
- Il cliente ha il diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, dandone comunicazione a Open Broker Srl a mezzo PEC all'indirizzo: Openbroker@pec.it.

Obblighi del Cliente. È fatto obbligo al cliente:

1. Di fornire a Open Broker Srl la documentazione indicata nel contratto nel termine ivi previsto e di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale e personale che siano idonee a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni nonché di fornire le eventuali integrazioni richieste in fase di istruttoria;
2. Di fornire dati veritieri, completi e aggiornati;
3. Di dichiarare l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali.

Obblighi del Mediatore Creditizio. Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo:

1. Di fornire un'idonea consulenza e compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
2. Di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
3. Di rispettare il segreto professionale;
4. Di provvedere all'identificazione del cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

Foro Competente. Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Sezione V – RECLAMI e MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto.

Il reclamo dovrà essere effettuato per iscritto, tramite posta ordinaria all'indirizzo:

Open Broker Srl - Ufficio Reclami Viale Angelico, 38 - 00195 Roma (RM) o tramite posta elettronica all'indirizzo reclami@openbroker.it o tramite PEC reclami.openbroker@pec.it e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

- *nominativo/ denominazione e recapiti del Cliente*
- *data del contratto di mediazione*
- *riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto*
- *motivazione del reclamo*
- *richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio*

Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito internet del mediatore creditizio, nella sezione "reclami".

Il mediatore creditizio si impegna a rispondere entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") per controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio.

Sezione VI – DEFINIZIONI

- **Cliente.** Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio
- **Finanziamento.** Il finanziamento che il cliente intende ottenere con l'intermediazione del mediatore creditizio, tra cui: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo sotto forma di dilazione, (iv) credito immobiliare, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito, (vi) factoring ecc.
- **Servizi accessori.** Servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.
- **Incarico di Mediazione.** Contratto di mediazione stipulato tra il mediatore creditizio e il cliente
- **Supporto durevole.** Qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.
- **TAEG.** Tasso annuo effettivo globale è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
- **TEGM.** Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
- **ISC.** L'indicatore sintetico di costo è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.
- **Penale.** Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto.
- **Provvigione.** Compenso dovuto al mediatore creditizio commisurato all'importo del finanziamento.
- **OAM.** Organismo per l'elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi; è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

